Conto Corrente con la Posta



GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA** *L. 0,60*

Anno LXV — **Roma — Sabato, 24 maggio 1924** — **Numero 123**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio od in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	**100**	**60**	**40**
All'estero (Paesi dell'Unione postale) . . .	»	**200**	**120**	**70**
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio od in tutto il Regno (sola Parte I)	»	**70**	**40**	**25**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**120**	**80**	**50**

Un numero separato fino a 32 pagine *cent. 60* — Arretrato *cent. 80;* all'estero *L. 1.20* — Se il giornale si compone di oltre 32 pagine aumenta di *cent. 60* ogni 32 pagine o frazioni — Ogni foglio delle inserzioni, di 4 pagine, *cent. 30* — Arretrato *cent. 40.*

Gli abbonamenti si prendono presso l'**Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Provveditorato Generale dello Stato — Ministero delle Finanze** (Telefono 91-86) e decorrono dal 1º di ogni mese. L'importo degli abbonamenti richiesti per corrispondenza deve essere inviato a mezzo di vaglia postale o telegrafico o di vaglia di Istituti di emissione. — All'importo di ciascun vaglia deve essere sempre aggiunta la prescritta tassa di quietanza.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria - *A. Boffi.* — Ancona - *G. Fogola* — Aquila *F. Agnelli.* — Arezzo *A. Pellegrini.* — Ascoli Piceno - *S. Pierucci.* — Avellino *C. Leprini.* — Bari - *Fratelli Favia.* — Belluno - *S. Benetta.* — Benevento - *E. Podio.* — Bergamo *Anonima libraria italiana.* — Bologna - *L. Cappelli.* — Bolzano - *L. Trevisini* - Brescia - *E. Castoldi.* — Cagliari *G. Carta.* - Caltanissetta - *P. Milia Russo.* — Campobasso - *R. Golitti.* — Caserta - *F. Abussi.* — Catania - *G. Giannotta.* — Catanzaro - *G. Mazzocco.* — Chieti *E. Piccirilli.* — Como *C. Nani e C.* - Cosenza - *L. Luberto.* — Cremona - *E. Rastelli.* — Cuneo - *G. Salomone.* — Ferrara *Taddei Soati.* — Firenze *M. Mozzon.* — Fiume *Libreria Dante Alighieri.* — Foggia - *G. Pilone.* — Forlì - *G. Archetti.* — Genova - *Anonima libraria italiana.* — Girgenti - (*). — Grosseto (*). — Imperia - *S. Benedusi* - Lecce *Fratelli Lazzaretti.* — Livorno - *S. Belforte e C.* — Lucca - *S. Belforte e C.* — Macerata - *R. Franceschelli.* — Mantova - *G. Mondovì.* — Massa Carrara - *A. Zannoni* — Messina - *G. Principato.* — Milano *Anonima libraria italiana.* — Modena - *G. T. Vincenzi e nipote.* — Napoli - *Anonima libraria italiana.* — Novara - *R. Guaglio.* — Padova - *A. Draghi.* — Palermo *O. Fiorenza.* — Parma - *D. Vannini.* — Pavia - *Successori Bruni Marelli.* — Perugia - (*). - Pesaro - *R. Franceschelli.* — Piacenza - *V. Porta* — Pisa *Libreria Bemporad delle Librerie italiane riunite* — Pola - *E. Schmidt.* — Potenza - (*) — Ravenna - *E. Lavagna e F°.* — Reggio Calabria - *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia - *L. Bonvicini.* — Roma - *Anonima libraria italiana, Stamperia Reale.* — Rovigo *G. Marin.* — Salerno *P. Schiavone.* — Sassari - *G. Ledda* — Siena - *Libreria San Bernardino.* — Siracusa - *G. Greco.* — Sondrio *Zarucchi* — Spezia - *A. Zacutti.* — Taranto *Fratelli Filippi.* — Teramo - *I. d'Ignazio.* — Torino - *F. Casanova e C.* — Trapani - *G. Banci.* — Trento - *M. Disertori* — Treviso - *Longo e Zoppelli* — Trieste - *L. Cappelli* — Udine - *Carducci.* — Venezia - *S. Serafin.* — Verona - *R. Cabianca.* — Vicenza - *G. Galla.* — Zara *E. de Schönfeld.* — (*) Provvisoriamente presso l'Intendenza di finanza.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

UFFICIO ASSISTENZA REDUCI E FAMIGLIE DEI CADUTI

Con provvedimento in data 18 maggio corrente anno S. E. il Presidente del Consiglio dei Ministri ha conferito lo speciale diploma di benemerenza istituito con decreto Ministeriale 11 novembre 1919 al signor Guido Ponziani per le eccezionali prestazioni rese nel campo dell'assistenza militare durante il periodo bellico.

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 31 dicembre 1923, n. 3284.

Reclutamento straordinario di 150 tenenti in servizio attivo permanente nell'arma del Genio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei pieni poteri conferiti al Nostro Governo dalla legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Visto il R. decreto 7 gennaio 1923, n. 12, relativo all'ordinamento del Regio esercito e successive modificazioni;

Vista la legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel Regio esercito e successive modificazioni;

Ritenuta la necessità di procedere, d'urgenza, a ricoprire le vacanze esistenti nei quadri dei subalterni dell'arma del genio con elementi idonei, specialmente, ad un pronto impiego per i servizi dell'arma di carattere tecnico;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' data facoltà al Ministro per la guerra di procedere, in deroga alle norme vigenti ed indipendentemente da ogni altro reclutamento in corso di attuazione, ad un reclutamento straordinario di 150 tenenti in servizio attivo permanente nell'arma del genio:

a) con trasferimento, a domanda, nell'arma del genio di ufficiali subalterni in servizio effettivo delle varie armi e corpi, i quali comprovino, con apposito certificato, di aver frequentato, presso la facoltà di scienze fisico-matematiche di una Regia università o di un istituto superiore di grado equivalente, i corsi e superati gli esami speciali delle seguenti materie: fisica sperimentale, chimica inorganica ed organica, analisi algebrica, analisi infinitesimale, geometria analitica, geometria proiettiva con disegno, meccanica razionale, geometria descrittiva con disegno;

b) con nomina a tenente in servizio attivo permanente di ufficiali inferiori delle categorie in congedo delle varie armi e corpi, laureati in ingegneria, che non abbiano oltrepassato il 30° anno di età al 1° marzo 1924 e che posseggano tutti gli altri requisiti di idoneità richiesti in genere per gli ufficiali in servizio attivo permanente.

Art. 2.

Gli ufficiali di cui alla lettera *a*) del precedente art. 1, all'atto del trasferimento di ruolo, conserveranno, se tenenti, la loro anzianità di grado.

A parità di anzianità con i tenenti del genio preesistenti nel ruolo, seguiranno l'ultimo di detti tenenti.

Se gli ufficiali stessi rivestono il grado di sottotenente saranno nominati tenenti con anzianità assoluta corrispondente alla data del decreto di trasferimento e con anzianità relativa determinata dall'ordine di graduatoria.

Art. 3.

Gli ufficiali di cui alla lettera *b*) del precedente art. 1 saranno nominati tenenti con anzianità assoluta corrispondente alla data del decreto di nomina e con anzianità relativa determinata dall'ordine di graduatoria.

Art. 4.

Apposita Commissione, da nominarsi dal Ministro per la guerra, procederà all'esame dei titoli dei singoli concorrenti ed alla classificazione di merito di quelli ritenuti da essa idonei al trasferimento di ruolo o alla nomina.

Il Ministro per la guerra determinerà, occorrendo, quale numero di posti messi a concorso dovrà essere attribuito all'una ed all'altra categoria dei concorrenti.

Art. 5.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — A. DIAZ — A. DE' STEFANI.

Visto, *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 maggio 1924.
Atti del Governo, registro 224, foglio 180. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 1° maggio 1924, n. 755.

Pubblicazione degli annunzi legali nelle provincie di Trieste e dell'Istria.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge 19 dicembre 1920, n. 1778;

Veduto il R. decreto 24 settembre 1923, n. 2240;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il termine stabilito nell'art. 2 del R. decreto 24 settembre 1923, n. 2240, per l'applicazione nelle provincie di Trieste e dell'Istria della legge 30 giugno 1876, n. 3195, sulla pubblicazione degli annunzi legali, e della tariffa, annessa alla legge stessa, modificata col R. decreto 11 gennaio 1923, n. 254, è prorogato al giorno in cui sarà attuata la completa modificazione legislativa fra le vecchie e le nuove Provincie del Regno.

Nel frattempo l'*Osservatore Triestino* continuerà a funzionare da Foglio degli annunzi legali per le Provincie suddette.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° maggio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 23 maggio 1924.
Atti del Governo, registro 224, foglio 196. — GRANATA.

REGIO DECRETO 1° maggio 1924, n. 738.

Estensione alla città di Fiume ed al territorio annesso al Regno in virtù del R. decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211, della legge sulla pubblica sicurezza e delle altre che quella integrano e completano con i relativi regolamenti.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono pubblicati ed hanno vigore anche nella città di Fiume e nel territorio annesso al Regno d'Italia in virtù dell'articolo 2 del decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211, e seguenti decreti, con i quali fu estesa alle nuove Provincie l'efficacia della legge sulla pubblica sicurezza e delle altre leggi, che quella integrano e completano, per la parte che dispone l'estensione delle leggi stesse:

a) R. decreto 22 settembre 1922, n. 1304;
b) R. decreto 7 gennaio 1923, n. 166;
c) R. decreto 25 marzo 1923, n. 634.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° maggio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 maggio 1924.
Atti del Governo, registro 224, foglio 182. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 23 maggio 1924, n. 759.

Provvedimenti transitori per la finanza locale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 18 novembre 1923, n. 2538, contenente provvedimenti per la finanza locale;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3063, che ha abolito la tassa di famiglia e quella sul valore locativo ed ha istituita una addizionale alla imposta complementare di Stato e la imposta sul reddito consumato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ai Comuni, che non ritengano sufficiente alle esigenze del proprio bilancio l'applicazione dell'addizionale alla imposta complementare di Stato, istituita col R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3063, e che intendano istituire — previa autorizzazione Ministeriale — la imposta sul reddito consumato, potrà dal Ministro per le finanze ed in base a loro domanda, essere concessa la facoltà di riscuotere, in via transitoria, per l'anno 1925, la tassa di famiglia o quella sul valore locativo, limitatamente però ad un massimo di tre quarti della quota d'imposta dovuta dai singoli contribuenti, secondo le risultanze dei ruoli 1924 o di accertamenti divenuti definitivi dopo la pubblicazione dei ruoli stessi.

Art. 2.

E' data facoltà al Ministro per le finanze di consentire ai Comuni che non intendono provvedere, per il 1925, all'applicazione della imposta sulle industrie e di quella di patente di cui al R. decreto 18 novembre 1923, n. 2538, di riscuotere, in via transitoria, per l'anno stesso, la tassa di esercizio e rivendita che essi abbiano istituita in conformità delle norme legislative vigenti.

Ai Comuni che istituiscano col 1° gennaio 1925 la imposta sulle industrie e quella di patente, può essere consentito dal Ministro per le finanze per constatate esigenze di bilancio, di applicare, limitatamente all'anno 1925, la imposta predetta con aliquota che giunga fino al limite massimo del 3 per cento se trattasi di redditi di categoria *B*, e del 2.40 per cento se trattasi di categoria *C*, e la imposta di patente con tariffa che giunga fino al seguente limite massimo:

1ª classe . . .	L. 60.00;
2ª classe . . .	» 50.00;
3ª classe . . .	» 40.00;
4ª classe . . .	» 30.00;
5ª classe . . .	» 25.00;
6ª classe . . .	» 20.00;
7ª classe . . .	» 15.00.

Art. 3.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a dettare le norme per l'applicazione del presente decreto, il quale sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 maggio 1924.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 24 maggio 1924.
Atti del Governo, registro 224, foglio 217. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 4 maggio 1924, n. 757.

Modificazioni alla legge 21 luglio 1911, n. 781, circa l'alienazione dei beni immobili degli Economati generali dei Benefici vacanti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 21 luglio 1911, n. 781;

Visti i Regi decreti 18 novembre 1923, n. 2440, e 18 novembre 1923, n. 2441;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'art. 4 della legge 21 luglio 1911, n. 781, è sostituito il seguente:

« Art. 4. — Alle alienazioni dei beni immobili degli Economati generali dei Benefici vacanti si provvede con decreto Ministeriale, da registrarsi alla Corte dei conti quando il valore dei beni stessi superi le L. 20,000.

« Sarà sentito il Consiglio di Stato quando il valore dei beni superi le L. 75,000 ».

Art. 2.

E' data facoltà al Governo del Re di provvedere con decreto Reale alla emanazione delle norme di attuazione, di complemento e di coordinamento del presente decreto, della legge 21 luglio 1911, n. 781, e del decreto Luogotenenziale 8 novembre 1917, n. 1893, con le norme dei Regi decreti 18 novembre 1923, nn. 2440, e 2441 e con quelle che saranno emanate sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, sulla Corte dei conti e sul Consiglio di Stato.

Art. 3.

Il presente decreto avrà vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 maggio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — OVIGLIO — DE' STEFANI.

Visto, *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 23 maggio 1924.
Atti del Governo, registro 224, foglio 198. — GRANATA.

REGIO DECRETO 17 aprile 1924, n. 683.

Regolamento per l'applicazione della tassa sul bestiame nei comuni della provincia di Trieste.

N. 683. R. decreto 17 aprile 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per le finanze, viene approvato il regolamento per l'applicazione della tassa sul bestiame nei comuni della provincia di Trieste, deliberato da quella Giunta provinciale amministrativa in seduta del 6 settembre 1923.

Visto, *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 maggio 1924.

REGIO DECRETO 17 aprile 1924, n. 684.

Regolamento per l'applicazione della tassa di famiglia nei comuni della provincia di Trento.

N. 684. R. decreto 17 aprile 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per le finanze, viene approvato il regolamento per l'applicazione della tassa di famiglia nei comuni della provincia di Trento, deliberato da quella Giunta provinciale amministrativa nella seduta del 16 giugno 1923, con le modificazioni apportate dalla stessa Giunta nelle adunanze 4 agosto, 13 ottobre 1923, e 23 febbraio 1924.

Visto, *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 maggio 1924.

REGIO DECRETO 1° maggio 1924, n. 685.

Nuovo statuto della Cassa di risparmio di Vercelli.

N. 685. R. decreto 1° maggio 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene approvato il nuovo statuto organico della Cassa di risparmio di Vercelli.

Visto, *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 maggio 1924.

REGIO DECRETO 24 aprile 1924, n. 686.

Nuovo statuto della Società artistica commerciale di mutuo soccorso, in Verona.

N. 686. R. decreto 24 aprile 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene approvato il nuovo statuto organico della Società artistica commerciale di mutuo soccorso, con sede in Verona.

Visto, *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 maggio 1924.

REGIO DECRETO 17 aprile 1924, n. 687.

Nuovo statuto della Cassa di risparmio di Savigliano.

N. 687. R. decreto 17 aprile 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene approvato il nuovo statuto organico della Cassa di risparmio di Savigliano.

Visto, *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 maggio 1924.

REGIO DECRETO 17 aprile 1924, n. 688.
Istituzione in Termini, frazione del comune di Castroreale, di un ufficio di conciliazione.

N. 688. R. decreto 17 aprile 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per la giustizia e gli affari di culto, viene istituito in Termini, frazione del comune di Castroreale, un distinto ufficio di conciliazione, con sede nella stessa frazione e con giurisdizione anche sulle contrade Macco, San Biagio, Vigliatore, Tonnarella, Pietrerosse e Marchesana.

Visto, *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 maggio 1924.

REGIO DECRETO 20 marzo 1924, n. 724.
Contributo scolastico del comune di Santa Sofia.

N. 724. R. dcreto 20 marzo 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, il contributo scolastico che il comune di Santa Sofia della provincia di Forlì, deve annualmente versare alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, già fissato in L. 7667.26 col R. decreto 27 agosto 1914, n. 1258 è elevato a L. 9650.06 a decorrere dal 26 febbraio 1924, ed è, con la stessa decorrenza, annullata la partita relativa al comune di Mortano.

Visto, *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 maggio 1924.

REGIO DECRETO 29 febbraio 1924.
Applicazione della tassa sui cani nel comune di Sciaves (Trento).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro per le finanze;
Veduta la legge 26 settembre 1920, n. 1322;
Veduto il R. decreto-legge 31 agosto 1921, n. 1269, ed il R. decreto 19 novembre 1921, n. 1746;
Veduto il R. decreto 11 gennaio 1923, n. 9;
Veduta la legge 8 giugno 1892 (B.L.P. n. 17) modificata con legge 25 aprile 1895 (B.L.P. n. 24), riguardante la vigilanza sui comuni della provincia di Trento;
Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvata la deliberazione 18 novembre 1922, numero 1320/2.III, con la quale la Giunta provinciale straordinaria di Trento autorizzava il comune di Sciaves ad applicare una tassa di L. 15 per ogni cane maschio e di L. 25 per ogni cagna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 29 febbraio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

DECRETO MINISTERIALE 15 aprile 1924.
Cambiamento di nomi del Comune, della stazione ferroviaria e dell'ufficio postale e telegrafico di Rovigno.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la deliberazione 14 ottobre 1923, con la quale il Consiglio comunale di Rovigno propone il cambiamento della denominazione del Comune in quella di « Rovigno d'Istria »;
Visti i pareri favorevoli espressi dalla Giunta provinciale straordinaria per l'Istria con deliberazione 22 giugno 1923, dal Ministero delle poste e dei telegrafi con nota 8 febbraio 1924, n. 12063, e dal Ministero dei lavori pubblici (Ispettorato generale delle ferrovie) con nota 7 marzo 1924, n. 4678;
Visto l'art. 1, secondo comma, del R. decreto 29 marzo 1923, n. 800, che determina la lezione ufficiale dei nomi dei Comuni e di altre località dei territori annessi con le leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778;

Decreta:

Il nome del comune di Rovigno, contenuto nell'elenco n. 1, allegato al R. decreto 29 marzo 1923, n. 800, è cambiato in quello di « Rovigno d'Istria ».
Sono analogamente cambiati i nomi della stazione ferroviaria e dell'ufficio postale, telegrafico e telefonico di Rovigno contenuti nell'elenco medesimo.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 aprile 1924.

p. *Il Ministro*: A. FINZI.

DECRETO MINISTERIALE 14 maggio 1924.
Proroga di poteri del Commissario incaricato della temporanea gestione dell'Istituto italiano d'igiene, assistenza e previdenza sociale, in Roma.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Veduto il decreto Ministeriale 5 febbraio 1924, con cui si dichiarava sciolta l'amministrazione dell' Istituto italiano d'igiene, assistenza e previdenza sociale, in Roma, affidandosi la gestione dell'Ente medesimo al prof. Ettore Levi, con l'incarico di proporre, nel termine di 4 mesi, le opportune riforme nello statuto, nell'amministrazione e negli scopi dell'Ente anzidetto, per riordinarne il funzionamento e coordinarne l'azione agli interessi attuali e durevoli della pubblica beneficenza e per ridurne le spese di gestione;
Veduta la nota 10 maggio 1924 del Commissario anzidetto;
Veduto il R. decreto 26 aprile 1923, n. 976;

Decreta:

Il termine assegnato al suaccennato Commissario con il decreto Ministeriale 5 febbraio 1924, è prorogato di 6 mesi.

Roma, addì 14 maggio 1924.

p. *Il Ministro*: FINZI.

DECRETO PREFETTIZIO 14 maggio 1924.

Proroga di poteri della Commissione straordinaria per la provincia di Sassari.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI SASSARI

Veduto il R. decreto 31 gennaio 1924, col quale venne sciolto il Consiglio provinciale di Sassari;

Veduta la legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Ritenuto che la Commissione Reale non ha ancora potuto definire la sistemazione finanziaria della Provincia per le numerose e complesse questioni che deve risolvere;

Considerato pertanto che s'impone una ulteriore proroga dei poteri della detta Commissione;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio provinciale di Sassari è prorogato di tre mesi.

Sassari, addì 14 maggio 1924.

Il Prefetto: MAGGIONI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

Apertura di ricevitoria.

Il giorno 18 corrente in Montecchio di Pesaro, provincia di Pesaro, è stata attivata al servizio pubblico una ricevitoria telegrafica di terza classe con orario limitato di giorno.

Roma, 21 maggio 1924.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. 120

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 23 maggio 1924.

	Media		Media
Parigi	123 02	Belgio	105 —
Londra	98 483	Olanda	8 49
Svizzera	400 56	Pesos oro	17 15
Spagna	311 92	Pesos carta	7 56
Berlino	—	New York	22 659
Vienna	0 0317	Oro	437 21
Praga	67 —		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	89 01
	3.50 % » (1902)	83 —
	3.00 % lordo	54 —
	5.00 % netto	99 91
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	87 18

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale della Sanità pubblica

Bollettino sanitario settimanale del bestiame, n. 17, dal 21 al 27 aprile 1924.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Carbonchio ematico.					
Alessandria	Casale	—	2	—	2
Bari	Altamura	—	1	—	1
Brescia	Brescia	—	2	—	2
Catanzaro	Monteleone	—	1	—	1
Catania	Nicosia	—	1	—	1
Id.	Acireale	—	1	—	1
Chieti	Chieti	—	1	—	1
Cosenza	Cosenza	—	1	—	1
Ferrara	Ferrara	—	1	—	1
Milano	Abbiategrasso	—	1	—	1
Piacenza	Piacenza	—	1	—	1
Potenza	Matera	—	1	—	1
Reggio E.	Reggio E.	—	1	—	1
Salerno	Campagna	—	1	—	1
Siena	Montepulciano	—	1	—	1
Torino	Torino	—	1	—	1
Trieste	Trieste	—	1	—	1
Venezia	Venezia	—	1	—	1
Verona	Verona	—	1	—	1
		—	21	—	21
Carbonchio sintomatico.					
Grosseto	Grosseto	1	—	1	—
Modena	Pavullo	—	1	—	1
		1	1	1	1
Afta epizootica.					
Alessandria	Alessandria	3	2	5	3
Id.	Asti	—	3	—	3
Id.	Casale	5	1	6	5
Id.	Novi	—	1	—	2
Id.	Tortona	—	2	—	3
Ancona	Ancona	2	—	2	1
Aquila	Cittaducale	1	1	6	1
Arezzo	Arezzo	3	1	4	4
Belluno	Belluno	4	—	4	2
Id.	Feltre	1	—	1	—
Bergamo	Bergamo	21	3	60	20
Id.	Clusone	4	—	7	—
Id.	Treviglio	7	3	37	19
Bologna	Bologna	—	3	—	3
Brescia	Brescia	16	7	57	7
Id.	Breno	3	1	8	1

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti		Numero delle stalle o pascoli infetti	
		rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati
Segue *Afta epizootica.*					
Brescia	Chiari	5	1	21	6
Id.	Salò	1	2	3	2
Id.	Verolanuova	6	1	21	3
Cagliari	Iglesias	2	—	2	—
Como	Como	12	2	55	5
Id.	Lecco	22	—	92	1
Id.	Varese	10	1	27	2
Cremona	Casalmaggiore	10	2	29	3
Id.	Crema	16	4	107	6
Id.	Cremona	43	2	128	26
Cuneo (1)	Alba	1	—	2	—
Id.	Cuneo	1	—	1	—
Id.	Mondovì	1	—	2	2
Id.	Saluzzo	2	—	3	2
Ferrara	Cento	1	—	1	1
Id.	Ferrara	9	1	15	9
Firenze	Firenze	7	1	14	4
Id.	S. Miniato	4	—	4	—
Genova	Genova	—	1	—	2
Id.	Savona	—	1	—	2
Lucca	Lucca	3	—	4	—
Mantova	Mantova	10	10	17	15
Milano	Abbiategrasso	1	4	1	12
Id.	Gallarate	—	2	—	2
Id.	Lodi	1	6	1	7
Id.	Milano	3	5	3	10
Modena	Mirandola	3	1	9	3
Id.	Modena	8	—	14	6
Novara	Domodossola	1	—	1	—
Id.	Novara	17	6	68	22
Id.	Pallanza	2	—	2	—
Id.	Vercelli	3	2	6	8
Padova	Padova	7	3	14	5
Parma	Borgo S. Donnino	2	7	2	23
Id.	Parma	4	4	7	10
Pavia	Mortara	2	5	4	13
Id.	Pavia	4	7	4	9
Id.	Voghera	4	7	5	7
Perugia	Foligno	—	1	—	1
Id.	Spoleto	—	2	—	2
Pesaro Urbino	Urbino	—	2	—	2
Piacenza	Piacenza	12	1	15	13
Ravenna	Faenza	—	2	—	2
Id.	Lugo	2	1	4	2
Id.	Ravenna	3	—	6	2
Reggio E.	Guastalla	2	—	4	—
Id.	Reggio E.	10	9	49	36
Rovigo	Adria	2	—	2	—
Id.	Rovigo	12	—	32	—
Sondrio	Sondrio	5	—	5	—
Torino	Ivrea	1	—	2	—
Id.	Susa	—	1	—	1
Id.	Torino	5	2	5	2
Trento	Borgo	1	—	2	2
Id.	Cles	1	—	2	—
Id.	Rovereto	2	2	7	7
Id.	Tione	—	1	—	2
Id.	Trento	—	1	—	2
Treviso	Treviso	15	4	27	12
Udine	Pordenone	3	—	4	1
Id.	Udine	—	1	—	2
Venezia	Venezia	7	3	7	8
Verona	Verona	9	—	15	—
Vicenza	Vicenza	5	5	6	5
		395	154	1100	406

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti		Numero delle stalle o pascoli infetti	
		rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati
Malattie infettive dei suini.					
Arezzo	Arezzo	1	—	4	—
Belluno	Belluno	1	—	2	1
Benevento	Cerreto	1	—	1	—
Bergamo	Treviglio	—	1	—	1
Campobasso	Larino	1	—	3	—
Firenze	Firenze	2	—	3	—
Grosseto	Grosseto	1	—	1	—
Macerata	Camerino	1	—	2	—
Id.	Macerata	1	1	1	1
Milano	Lodi	—	1	—	3
Modena	Modena	2	—	2	2
Piacenza	Piacenza	1	—	1	—
Potenza	Matera	2	—	2	—
Id.	Potenza	2	—	2	1
Ravenna	Ravenna	1	—	1	—
Siena	Siena	3	1	6	1
Sondrio	Sondrio	—	1	—	1
Teramo	Teramo	—	1	—	1
Torino	Torino	—	2	—	2
Trento	Bolzano	1	1	2	4
Id.	Bressanone	—	1	—	1
Id.	Cavalese	2	1	3	3
Udine	Udine	—	1	—	2
Venezia	Venezia.	—	1	—	1
		23	13	36	25
Morva					
Genova	Genova	—	1	—	1
Messina	Castroreale	—	1	—	1
Napoli	Napoli	1	—	1	—
		1	2	1	2
Farcino criptococcico.					
Aquila	Sulmona	1	—	1	—
Avellino	Avellino	9	—	19	3
Bari	Altamura	2	1	2	1
Id.	Bari	1	—	1	—
Benevento	Benevento	—	1	—	1
Id.	Cerreto	1	—	1	—
Caltanissetta	Caltanissetta	1	—	1	—
Id.	Terranuova	1	—	11	—
Catania	Catania	1	—	1	—
Girgenti	Girgenti	1	—	4	—
Messina	Castroreale	2	—	2	—
Id.	Messina	1	—	1	—
Napoli	Castellammare	3	—	15	2
Id.	Napoli	5	—	19	—
Salerno	Salerno	6	—	8	—
		35	2	86	7
Rabbia.					
Ancona	Ancona	2	2	5	7
Aquila	Aquila	—	1	—	1
Arezzo	Arezzo	—	1	—	1
Bari (2)	Bari	—	1	—	1
Belluno	Belluno	—	1	—	1

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti		Numero delle stalle o pascoli infetti	
		rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati
	Segue Rabbia.				
Bergamo	Bergamo	—	2	—	2
Id.	Treviglio	—	2	—	2
Brescia	Brescia	—	1	—	2
Id.	Chiari	—	1	—	1
Campobasso	Larino	—	1	—	1
Chieti	Chieti	—	2	—	2
Como	Como	—	2	—	4
Id.	Lecco	1	—	1	—
Id.	Varese	—	2	—	4
Ferrara	Ferrara	—	1	—	2
Firenze	Firenze	—	2	—	2
Id.	S. Miniato	—	1	—	1
Girgenti	Sciacca	—	1	—	2
Macerata	Macerata	—	1	—	2
Milano	Milano	—	1	—	2
Papoli	Napoli	1	4	1	1
Id.	Pozzuoli	—	1	—	1
Pesaro Urbino	Urbino	—	1	—	1
Ravenna	Faenza	—	1	—	1
Id.	Ravenna	—	1	—	3
Reggio E.	Reggio E.	1	2	2	4
Salerno	Salerno	—	1	—	1
Teramo	Teramo	—	1	—	1
Treviso (2)	Treviso	—	2	—	2
Udine	Udine	—	1	—	1
Venezia	Venezia	—	1	—	1
Verona	Verona	—	4	—	5
		5	46	9	62
	Rogna				
Ancona	Ancona	1	—	1	—
Aquila	Aquila	6	—	8	—
Id.	Avezzano	6	—	15	—
Id.	Cittaducale	1	—	1	—
Id.	Sulmona	7	—	15	—
Avellino	Ariano	2	—	4	—
Bari	Bari	1	—	1	—
Id.	Barletta	—	1	—	1
Bergamo	Bergamo	—	1	—	1
Girgenti	Bivona	—	1	—	2
Id.	Girgenti	2	—	6	—
Macerata	Camerino	—	2	—	2
Pola	Pola	—	1	—	1
Potenza	Melfi	1	1	1	1
Ravenna	Ravenna	—	1	—	3
Salerno	Campagna	3	—	9	—
Trento	Bressanone	—	1	—	1
Id.	Tione	1	—	18	—
		31	9	79	12
	Agalassia contagiosa delle pecore e capre.				
Catania	Caltagirone	1	—	3	—
Girgenti	Girgenti	1	1	4	2
		2	1	7	2
	Vaiuolo ovino.				
Ancona	Ancona	3	—	9	—
Aquila	Avezzano	1	—	1	—
Id.	Cittaducale	—	1	—	1
Avellino	Avellino	1	1	1	1
Id.	S. Angelo Lomb.	1	—	2	—
	Segue Vaiuolo ovino.				
Bari	Altamura	2	—	12	—
Id.	Barletta	3	—	6	—
Grosseto	Grosseto	1	—	1	—
Pesaro Urbino	Pesaro	1	—	1	—
Id.	Urbino	1	—	1	—
		14	2	34	2
	Colera dei polli.				
Macerata	Camerino	1	—	3	—
Id.	Macerata	1	—	2	—
Modena	Modena	1	1	1	2
Pola	Pola	1	—	1	—
		4	1	7	2
	Morbo coitale maligno.				
Bergamo	Treviglio	8	—	21	21

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero delle Provincie	Numero dei Comuni	Numero delle località
	con casi di malattia		
Carbonchio ematico	18	21	21
Carbonchio sintomatico	2	2	2
Afta epizootica	37	549	1506
Malattie infettive dei suini	20	36	61
Morva	3	3	3
Farcino criptococcico	10	37	93
Rabbia	25	51	71
Rogna	12	40	91
Agalassia contagiosa delle pecore e capre	2	3	9
Vaiuolo ovino	6	16	36
Colera dei polli	3	5	9
Morbo coitale maligno	1	8	22

(1) I dati si riferiscono alla settimana precedente.
(2) Malattie sospette.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **2ª Pubblicazione** (Elenco n. 41).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Buono quinquennale 14ª emissione	340	4,500 —	Benatti *Colombo* di Plinio, minore, sotto la patria potestà del padre, domiciliato a Modena.	Benatti *Marino* di Plinio, minore, ecc. come contro.
3.50 %	636449	119 —	Rastelli *Edoardo* fu Martino domiciliato a Viù (Torino).	Rastelli *Giovanni-Edoardo* fu Martino, ecc. come contro.
»	636453	161 —	Rastelli Maria, Martino ed Annetta di *Edoardo*, minori sotto la patria potestà del padre, dom. a Viù (Torino) e prole legittima nascitura da detto Rastelli *Edoardo* fu Martino.	Rastelli Maria, Martino e Annetta di *Giovanni-Edoardo*, minori, sotto la patria potestà del padre, dom. a Viù (Torino) e prole legittima nascitura da detto Rastelli *Giovanni-Edoardo* fu Martino.
5 %	74873	300 —	*Giandalaia* Ignazio di Ignazio dom. a New York.	*Giandalia* Ignazio di Ignazio dom. a New York.
»	170598	50 —	Istituto provinciale dei ciechi di ambo i sessi in Lecce.	Intestate come contro
»	209285	50 —	Istituto sordo-muti di Lecce. Ambedue con usufrutto vitalizio a Pinto *Vincenza* fu Nicola vedova di Cutinelli Giacinto.	Ambedue con usufrutto vitalizio a Pinto *Maria-Vincenza*, ecc. come contro.
»	194530	100 —	Bombardieri Pietro di *Antonio*, minore sotto la patria potestà del padre dom. a Tirano (Sondrio).	Bombardieri Pietro di *Giacomo-Antonio*, ecc. come contro.
3.50 %	807315	234.50	Cutinelli Luisa di Raffaele minore sotto la patria potestà del padre dom. in Lecce, con usufrutto congiuntivo a Pinto *Vincenza* fu Nicola vedova di Cutinelli Giacinto, domiciliato in Oria (Lecce) e a Cutinelli Raffaele fu Francesco, domiciliato a Lecce.	Intestata come contro. Con usufrutto congiuntivo a Pinto *Maria-Vincenza*, ecc., come contro.
»	799747	115.50	Cutinelli Francesco fu Luigi domiciliato in Otranto (Lecce); con usufrutto a Pinto *Vincenza* fu Nicola vedova di Cutinelli Giacinto, domiciliato in Oria (Lecce).	Intestata come contro. Con usufrutto a Pinto *Maria-Vincenza*, ecc. come contro.
5 %	244759	2,270 —	Bruni *Gaetanina* di Francesco, moglie di Cimadamoro Luigi, dom. in Monte Porzio Catone (Roma) vincolata.	Bruni *Maria-Gaetana* di Francesco, moglie, ecc. come contro.
3.50 %	661519	168 —	Gavazzo *Rosa* fu Carlo, minore, sotto la patria potestà della madre Daussè Giuseppina fu Luigi vedova di Gavazzo Carlo e moglie in seconde nozze di Repetti Giuseppe, dom. in Genova.	Gavazzo *Davidina-Rosa* fu Carlo, minore, ecc. come contro.
5 %	146818	300 —	Sacco Tommaso fu Pietro, dom. a Govone (*Torino*).	Sacco Tommaso fu Pietro, *minore, sotto la patria potestà della madre Valente Rosalia fu Antonio vedova di Sacco Pietro*, dom. a Govone (*Cuneo*)
»	141662	1,070 —	Majer *Carolina* fu Nicolò, nubile, dom. a Venezia.	Majer *Carlina* fu Nicolò, *minore sotto la patria potestà della madre Perusini Santa fu Giovanni Battista vedova di Majer Nicolò* dom. a Venezia.

Debito	Numero di iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
3.50 %	184014	63 —	Piantanida *Annita* fu Giovanni Francesco vulgo Francesco moglie di Annovazzi Bernardino, minore, sotto la curatela del marito, dom. a Sannazzaro de' Burgondi (Pavia); con vincolo dotale e usufrutto vitalizio a *Mazzocchi* Adelaide fu Carlo, ved. in seconde nozze di Giovanni Francesco Piantanida.	Piantanida *Giuseppa-Annita-Rachele*, ecc. come contro; con vincolo dotale e usufrutto vitalizio a *Masciocchi* Adelaide, ecc. come contro.
5 %	255020	450 —	Cammarata Francesco Rosetta *in* De Pace Vittorio, Giuseppe, Marianna *in* La Lumia Francesco, Luchino, Giovanni, Maria-Rosaria *in* Marchello, *Gaetana*, vedova di *Paternostro Emanuele*, per se e per i figli minori Bernardo, Francesca-Paola ed Emanuela, tutti quali eredi indivisi di Cammarata Bernardo, dom. a Palermo.	Cammarata Francesco, Rosetta *moglie* di De Pace Vittorio, Giuseppe, Marianna *moglie* di La Lumia Francesco, Luchino Giovanni, Maria-Rosaria *moglie* di Marchello *Giulio, del fu Bernardo*, Paternostro Gaetana fu Giuseppe vedova di *Cammarata* Emanuele, per se e per i figli minori Bernardo, Francesca-Paola ed Emanuela, tutti quali eredi indivisi di Cammarata Bernardo dom. a Palermo.
»	255021	55 —		
»	122373	230 —	Fantauzzi *Basilio-Pasquale* fu Evangelista, domic. a Paliano (Roma).	Fantauzzi *Pasquale*, ecc. come contro.
»	280002	250 —	Capone Emma-*Lidia* fu Ernesto, *nubile*, domiciliata a Spezia (Genova).	Capone Emma-*Livia* fu Ernesto, *minore sotto la curatela del marito Uberto Francesco*, dom. a Spezia (Genova).
»	312703	240 —	Rosso *Gabriella* fu Stefano minore sotto la tutela di Rosso Matteo fu Antonio, dom. a Cuneo.	Rosso *Rosa-Gabriella*, ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 10 maggio 1924.

Il direttore generale: CIRILLO.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a 4 posti di istitutrice vacanti nel Reale collegio «Agli Angeli», in Verona.

E' aperto un concorso a quattro posti di istitutrice in questo Reale collegio, con lo stipendio fissato dall'allegato 3° del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, oltre il caro viveri.

Le istitutrici dimorano nell'istituto, hanno vitto ed alloggio, fruiscono dell'assistenza medica e delle medecine, salvo il caso di cure e di specialità mediche, della luce, della lavatura e della stiratura della biancheria. Per tutto ciò rilasciano all'Amministrazione sullo stipendio L. 2160 annue.

Il concorso ha luogo per titoli e per esami e per esservi ammesse è titolo necessario il diploma rilasciato dai Regi istituti superiori femminili di magistero, o la patente di grado superiore o il diploma d'istitutrice rilasciato da questo Collegio o dagli altri educatori femminili di Firenze, Milano e Palermo, a norma dell'art. 16 dello statuto 1895.

Coloro che intendono di prendervi parte debbono inviare al presidente del Consiglio direttivo dell'istituto, entro 40 giorni dalla pubblicazione del presente avviso sul *Bollettino Ufficiale* del Ministero della pubblica istruzione, la domanda in carta bollata da L. 3 corredata dai seguenti documenti, debitamente leglizzati:

1° Attestato di nascita dal quale risulti che l'aspirante non abbia meno di 20 anni nè più di 35 di età;

2° Certificato di medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che la concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirle l'adempimento dei doveri dell'ufficio a cui aspira;

3° Fede penale di data non anteriore a tre mesi prima della chiusura del concorso;

4° Certificato di moralità rilasciato da non più di tre mesi prima della chiusura del concorso dal sindaco del Comune dove la concorrente risiede, con la dichiarazione del fine per cui il certificato stesso è stato richiesto, e sentito l'avviso della Giunta comunale:

5° Certificato di cittadinanza italiana;

6° Patente normale di grado superiore o diploma d'istitutrice come è detto sopra;

7° Elenco in carta libera di tutti i documenti;

8° Ritratto fotografico della concorrente colla firma autografa vidimata dal sindaco.

Oltre al certificato di cui al n. 4, la concorrente che non abiti nel Comune da oltre un biennio, deve presentare anche un attestato di moralità, rilasciato colle sesse norme dai sindaci dei Comuni dove abitava precedentemente.

Ai documenti predetti le concorrenti possono aggiungere tutti gli altri che ritengono opportuno di presentare nel proprio interesse.

Saranno considerati titoli di merito e di preferenza, i servizi lodevoli già prestati in questo o in altri istituti femminili e la conoscenza almeno della della lingua francese o tedesca, della ginnastica e del pianoforte.

Le concorrenti che abbiano compiuto all'estero i loro studi sono dispensate dall'obbligo di possedere la patente normale o il diploma di istitutrice, ma devono invece essere provvedute di un certificato estero riconosciuto equipollente all'uno o all'altro di questi.

I documenti devono essere presentati in originale o in copia autentica ed essere debitamente legalizzati.

Sono dispensate dal presentare i certificati 2, 3, 4 e 5 le concorrenti che godono già un posto di ruolo degli istituti femminili del Regno.

Nella domanda la concorrente deve indicare con esattezza la propria dimora e il luogo ove intende che le sieno restituiti i documenti.

Non sono accolte le domande che giungono al Consiglio direttivo oltre il giorno in cui si chiude il concorso, e quelle non corredate da tutti i titoli e documenti prescritti dal presente avviso.

Verona, 1° maggio 1924.

Il presidente: L. Dorigo.

Concorso alle cattedre vacanti nel Reale collegio « Agli Angeli » in Verona.

A norma del regolamento 2 maggio 1910 del Ministero della pubblica istruzione, modificato dal decreto Ministeriale 25 novembre 1913, sono aperti i concorsi alle seguenti cattedre, con lo stipendio fissato dall'allegato III del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, oltre il caro viveri:

Filosofia e pedagogia;

N. 2 cattedre di storia e geografia;

Matematica.

I concorsi hanno luogo per titoli e per esami.

Coloro che intendono di prendervi parte debbono inviare al presidente del Consiglio direttivo del Collegio, entro 40 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nel *Bollettino Ufficiale* del Ministero della pubblica istruzione, la domanda in carta bollata da L. 3, corredata dai seguenti documenti debitamente legalizzati:

1° Attestato di nascita dal quale risulti che l'aspirante non abbia oltrepassato il 40° anno di età, tranne che si tratti di persona che abbia prestato servizio governativo con diritto a pensione per un periodo di tempo non inferiore all'eccedenza della sua età rispetto al limite dei 40 anni;

2° Certificato di medico provinciale o militare o dell'ufficio sanitario del Comune, da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio a cui aspira;

3° Fede penale di data non anteriore a tre mesi prima della chiusura del concorso;

4° Certificato di moralità rilasciato da non più di tre mesi prima della chiusura del concorso, dal sindaco del Comune dove il concorrente risiede, con la dichiarazione del fine per cui il certificato stesso è richiesto, e sentito l'avviso della Giunta comunale;

5° Certificato di cittadinanza italiana;

6° Laurea universitaria, o diploma che abiliti all'insegnamento delle materie per le quali è bandito il concorso o certificato di cui all'art. 2, comma 1° della legge 8 aprile 1906, n. 141;

7° Certificato attestante i punti riportati nell'esame finale pel conseguimento della laurea e del diploma;

8° Cenno riassuntivo in carta libera, degli studi fatti e della carriera didattica percorsa;

9° Elenco in carta libera di tutti i documenti;

10° Ritratto fotografico del concorrente colla firma autografa di lui, vidimata dal sindaco.

Oltre al certificato di cui al n. 4 il concorrente, che non abiti nel Comune da oltre un biennio, deve presentare anche un attestato di moralità rilasciato con le stesse norme dai sindaci dei Comuni dove abitava precedentemente.

Ai documenti predetti i concorrenti possono aggiungere tutti gli altri titoli che ritengono opportuno di presentare nel proprio interesse, e le loro pubblicazioni. Sono escluse le opere manoscritte o in bozza di stampa.

I documenti debbono essere presentati in originale o in copia autentica ed essere debitamente legalizzati.

Sono dispensati dal presentare il documento n. 5 i concorrenti che abbiano già un ufficio di ruolo in una delle Amministrazioni governative.

Nella domanda il concorrente deve indicare con esattezza la propria dimora e il luogo ove intende che gli sieno restituiti i documenti.

Non sono accolte le domande che giungano all'Istituto dopo la chiusura dei concorsi, e non sono sottoposte alla Commissione esaminatrice le domande non corredate da tutti i titoli e documenti prescritti dal presente avviso.

Dopo la chiusura dei concorsi non si accettano nuovi titoli o pubblicazioni, o parte di esse.

Sono esclusi dai concorsi quei concorrenti i documenti dei quali non sieno riconosciuti regolari.

L'esame dei concorrenti consiste in una prova scritta sulle materie poste a concorso, e di una lezione di prova innanzi alla Commissione, sopra un tema stabilito da questa.

Verona, 1° maggio 1924.

Il presidente: L. Dorigo.

MINISTERO DELLA MARINA

Concorso, per esami, a 14 posti di sottotenente nel corpo delle Capitanerie di porto.

IL MINISTRO PER LA MARINA

Visto il R. decreto 10 settembre 1923, n. 2068, concernente l'ordinamento, il reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali del corpo delle Capitanerie di porto;

Visto il R. decreto 26 febbraio 1924, n. 272, sulle norme per l'applicazione delle disposizioni del R. decreto 10 settembre 1923, n. 2068;

Visto il decreto Ministeriale 13 marzo 1924, che stabilisce i programmi degli esami di concorso e d'idoneità per la nomina a sottotenente di porto e per l'avanzamento a capitano ed a maggiore di porto;

Di concerto col Ministro per le comunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto un concorso, per esami, a 14 posti di sottotenente nel corpo delle Capitanerie di porto.

Sono inoltre riservati 5 posti agli allievi dell'ultima classe della Regia accademia navale, in osservanza del disposto dell'art. 4 del R. decreto n. 2068 del 10 settembre 1923. Qualora i detti 5 posti non siano coperti, in tutto o in parte, dagli aventi diritto, i posti disponibili spetteranno ai concorrenti idonei classificati immediatamente dopo i primi 14.

Le domande di ammissione al concorso e i documenti relativi dovranno pervenire al Ministero della marina non più tardi del 1° luglio 1924.

Art. 2.

Il concorso di cui al presente articolo avrà luogo in base alle condizioni e secondo le norme indicate nella annessa notificazione.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 maggio 1924.

Il Ministro per la marina: Revel.

Il Ministro per le comunicazioni: Ciano.

Notificazione di concorso, per esami, a 14 posti di sottotenente nel corpo delle Capitanerie di porto.

Art. 1.

E' aperto un concorso, per esami, a 14 posti di sottotenente nel Corpo delle Capitanerie di Porto.

Sono inoltre riservati 5 posti agli allievi della ultima classe della R. Accademia Navale, in osservanza del disposto dell'art. 4 del R. decreto 2068 del 10 settembre 1923. Qualora i detti 5 posti non siano coperti, in tutto o in parte, i posti disponibili spetteranno ai concorrenti idonei classificati dopo i primi 14.

Il concorso avrà luogo a Roma, presso il Ministero della Marina, e sarà iniziato il 18 agosto 1924, alle ore 9.

Art. 2.

Lo stipendio iniziale inerente al grado di sottotenente è di L. 7000 annue, al quale deve aggiungersi il supplemento di servizio attivo di L. 500 annue, l'indennità militare di L. 150 mensili e l'indennità caro-viveri.

I sottotenenti di porto di nuova nomina seguono un corso d'istruzione teorico pratico ed un tirocinio pratico della durata complessiva di mesi dodici, dopo di che, previo accertamento della idoneità da parte della Commissione ordinaria di avanzamento, sono promossi tenenti secondo l'ordine di graduatoria del concorso.

Lo stipendio iniziale nel grado di tenente è di L. 9500 annue, al quale deve aggiungersi il supplemento di servizio attivo di L. 600 annue, l'indennità militare di L. 150 mensili e l'indennità caro-viveri.

Art. 3.

Potranno essere ammessi all'esame, in seguito a loro domanda:

a) i patentati capitani di lungo corso e i diplomati capitani di lungo corso, i quali ultimi abbiano conseguita la nomina ad ufficiale di vascello di complemento e contino almeno 2 anni di navigazione su navi della marina militare o mercantile;

b) i laureati degli Istituti superiori navali, delle Scuole superiori di commercio o d'Istituti equiparati e della facoltà di giurisprudenza.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, in carta bollata da L. 3, con la ricevuta del pagamento della tassa di L. 50 stabilita dal R. decreto 10 maggio 1923, n. 1173, e con la fotografia del concorrente munita della firma, debitamente autenticata, dovranno pervenire al Ministero della Marina (Direzione generale del personale e dei servizi militari) entro il 1° luglio 1924, con l'indicazione del domicilio del concorrente o della destinazione di servizio se gli aspiranti siano impiegati civili o in servizio militare e corredate dei documenti di cui all'articolo seguente nonchè, secondo i casi, degli originali della patente di capitano di lungo corso, del diploma di capitano di lungo corso, o del diploma di laurea.

Non si terrà conto delle domande che pervenissero dopo la data suddetta.

I diplomati capitani di lungo corso, per comprovare la navigazione compiuta, dovranno corredare la domanda anche di un estratto di matricola mercantile o di un estratto di matricola militare con l'indicazione della navigazione compiuta su Regie navi.

Coloro che si trovano a prestar servizio militare, per partecipare al concorso dovranno ottenere la preventiva autorizzazione dei rispettivi Ministeri e far pervenire le domande per il tramite dell'autorità dalla quale dipendono.

I concorrenti, facendone riserva nella domanda, potranno essere autorizzati a produrre non oltre il 10 agosto 1924 al Ministero della Marina la patente o il diploma originale che ancora non avessero conseguito all'atto dell'invio della domanda stessa.

Art. 5.

I concorrenti dovranno soddisfare alle seguenti condizioni:

a) essere per nascita o per nazionalizzazione cittadini italiani;

b) non aver oltrepassato, al 18 agosto 1924, 30 anni di età se patentati capitani di lungo corso, e 28 anni d'età gli altri. Per i concorrenti che abbiano prestato servizio militare non inferiore ad un anno durante la guerra 1915-1918 nelle destinazioni di servizio previste dall'art. 6 del R. decreto-legge 1462 del 27 ottobre 1922 e successive modificazioni, i limiti di età per l'ammissione all'esame di concorso sono aumentati del tempo corrispondente a quello trascorso in tali destinazioni di servizio militare;

c) risultare di buona condotta pubblica e privata;

d) avere l'attitudine fisica richiesta per il servizio militare, la quale sarà accertata mediante visita sanitaria, cui i concorrenti saranno sottoposti prima dell'inizio degli esami. Contro il risultato di tale visita non sono ammessi ricorsi nè visite superiori.

Le condizioni di cui alle lettere a), b) e c) del presente articolo si comprovano con i seguenti documenti:

1° copia dell'atto originale di nascita, legalizzato dal Presidente del Tribunale;

2° certificato di stato libero o, per gli ammogliati, copia dell'atto di matrimonio civile;

3° certificato di cittadinanza, legalizzato dal Presidente del Tribunale;

4° certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune ove il concorrente ha domicilio o residenza abituale, legalizzato dal Prefetto o dal Sottoprefetto;

5° certificato generale del casellario giudiziario rilasciato dal Tribunale civile e penale, vidimato dal Procuratore del Re;

6° certificato di esito di leva o, per i militari, copia dello stato di servizio oppure una dichiarazione che ne tenga luogo, rilasciata dal Comando militare presso il quale gli aspiranti prestano servizio.

Il certificato di stato libero, il certificato di buona condotta e quello generale del casellario giudiziario dovranno essere di data non anteriore a quella della presente notificazione.

I concorrenti che abbiano il grado di ufficiale e siano in servizio attivo permanente sono esonerati dal presentare i documenti di cui ai numeri 2°, 3°, 4° e 5°.

I patentati capitani di lungo corso sono dispensati, in ogni caso, dalla presentazione dei documenti di cui ai numeri 1° e 3°.

Art. 6.

Il Ministero si riserva il diritto di assumere informazioni di qualsiasi genere sugli aspiranti, nel modo che crederà opportuno, indipendentemente dai documenti presentati; e si riserva altresì la facoltà di escludere dal concorso, senza indicare il motivo, coloro per i quali le informazioni non risultassero ottime sotto ogni riguardo.

Art. 7.

I posti messi a concorso sono riservati metà ai patentati e ai diplomati capitani di lungo corso ufficiali di vascello di complemento e metà ai laureati.

In base al risultati degli esami, saranno fatte due distinte graduatorie degli idonei, una per i patentati e diplomati capitani di lungo corso e l'altra per i laureati.

Nella nomina a sottonenente saranno alternati, secondo l'ordine delle rispettive graduatorie, un patentato o diplomato capitano di lungo corso ed un laureato.

Qualora il numero dei vincitori del concorso appartenenti ad una categoria di concorrenti risultasse inferiore al numero dei posti ad essa riservati, i posti non coperti spetteranno agli idonei dell'altra categoria, secondo l'ordine di classificazione.

Il Ministero, per coprire i posti che eventualmente vacassero in applicazione del ruolo organico del Corpo delle Capitanerie di Porto, potrà far luogo altresì alla nomina dei dichiarati idonei e classificati immediatamente dopo i vincitori dei posti di cui all'art. 1° della presente notificazione.

A tale facoltà del Ministero non corrisponde alcun diritto da parte degli idonei classificati dopo i vincitori dei posti previsti all'art. 1 della presente notificazione.

Art. 8.

A parità di punti, saranno titoli di preferenza:

1° l'aver conseguito medaglia al valor militare;

2° l'aver prestato servizio militare non inferiore ad un anno durante la guerra 1915-1918 nelle destinazioni di servizio previste dall'art. 6 del R. decreto-legge 1462 del 27 ottobre 1922 e successive modificazioni.

Art. 9.

I concorrenti i quali siano già provvisti d'impiego in una delle Amministrazioni dello Stato, con diritto a pensione, dovranno farne cenno nella domanda di ammissione. Quelli che, per il risultato degli esami, abbiano il diritto di occupare i posti messi a concorso dovranno, appena avutane notizia, far pervenire al Ministero della Marina (Direzione generale del personale e dei servizi militari) le dimissioni dallo impiego, per il tramite dell'ufficio al quale dipendono.

Art. 10.

Per ottenere la nomina a sottotenente, i vincitori del concorso dovranno contrarre arruolamento volontario nel Corpo Reale Equipaggi, con ferma di quattro anni a decorrere dalla nomina stessa.

Art. 11.

L'esame di concorso consterà di prove scritte e orali, secondo il programma annesso alla presente notificazione.

Art. 12.

Nei giorni stabiliti per le prove scritte la Commissione esaminatrice, riunita in adunanza segreta, formulerà il tema sulla materia del programma da svolgersi nel giorno stesso.

Le prove scritte dovranno svolgersi in altrettanti giorni.

Durante lo svolgimento delle prove i candidati non potranno comunicare fra loro e con persone estranee alla Commissione, nè consultare libri e manoscritti. Chi contravvenisse a tali disposizioni, sarà escluso dagli esami.

Nelle prove orali di « Nozioni di geografia politica e commerciale » e di « Storia del commercio e della navigazione », il candidato dovrà rispondere, a sua scelta, su una delle due tesi estratte a sorte.

Art. 13.

Per ciascuna prova, anche se composta di più materie, si faranno due distinte votazioni: una segreta con pallottole bianche e nere sull'idoneità del candidato (in caso di parità di voti, la votazione s'intende favorevole al candidato); l'altra palese per la classificazione di merito, assegnando punti da 10 a 20 ai candidati risultati idonei, e da 0 a 9 a quelli risultati non idonei.

Dividendo la somma dei punti pel numero dei votanti si otterrà il punto medio per ogni materia.

Art. 14.

Del procedimento degli esami sarà compilato processo verbale, a cui verrà unito uno specchio dimostrativo dei risultati, il quale dovrà contenere per ciascun candidato, in distinte colonne:

a) il risultato della votazione d'idoneità in ciascuna materia;

b) il punto di ciascuna prova;

c) il punto di classificazione finale;

d) l'indicazione di idoneo o non idoneo alla nomina od avanzamento.

Nello specchio suddetto sarà pure indicato, in distinte colonne, il risultato della votazione di idoneità in ciascuna delle prove facoltative sostenute dai candidati ed il numero complessivo dei punti da aggiungersi a quello di classificazione finale, secondo il disposto dell'art. 2 delle norme approvate con R. decreto 26 febbraio 1924, n. 272, e il punto di classificazione finale modificato per tale aggiunzione.

Tanto il verbale quanto lo specchio saranno firmati da tutti i componenti la Commissione.

Art. 15.

I vincitori del concorso, dopo la nomina a sottotenente, riceveranno gli assegni di viaggio a tariffa militare per recarsi dal luogo di residenza a quello in cui sarà tenuto il corso teorico-pratico di cui all'art. 2 della presente notificazione.

Coloro che intendono presentarsi al concorso potranno assumere maggiori notizie presso il Ministero della Marina (Direzione generale del personale e dei servizi militari), presso il Ministro delle Comunicazioni (Ispettorato del Corpo delle Capitanerie di Porto) e presso le Capitanerie di Porto.

Roma, addì 12 maggio 1924.

Il Ministro: REVEL.

Programma dell'esame di concorso per la nomina a sottotenente di porto.

Numero delle prove	MATERIE D'ESAME	Numero delle tesi da estrarre	Durata dell'esame per ogni prova	Coefficiente d'importanza
	Esame scritto.			
1ª	Svolgimento di un tema in lingua italiana sopra argomento storico o letterario o di coltura generale.	—	8 ore	3
2ª	Svolgimento di un tema sui principi generali di economia politica.	—	8 ore	2
3ª	Svolgimento di un tema in lingua francese E' in facoltà del candidato lo svolgimento del tema anche nelle lingue inglese, tedesca, ed araba. Al punto complessivo espresso in ventesimi, degli esami in tutte le prove scritte e orali, si aggiungerà mezza unità ogni tre voti o ulteriore frazione di tre superiore a 1,5 che il candidato avrà riportato al di sopra di 14/20 nell'esame di ciascuna lingua facoltativa.	—	8 ore (a)	2
	Esame orale (1).			
4ª	1° Gruppo		30 minuti	3
	a) Diritto civile	1 tesi		
	b) Diritto amministrativo	1 tesi		
	c) Diritto costituzionale.	1 tesi		
	d) Diritto penale	1 tesi		
	e) Diritto internazionale marittimo.	1 tesi		

(1) Deve essere assegnato un punto solo complessivo per ciascun gruppo.

(*a*) In tale termine dovrà essere svolto il tema anche nelle lingue estere facoltative.

Numero delle prove	MATERIE D'ESAME	Numero delle tesi da estrarre	Durata dell'esame per ogni prova	Coefficiente d'importanza
5ª	2° Gruppo		20 minuti	2
	f) Codice di commercio (libro II e libro IV, capo II) e Codice per la marina mercantile	1 tesi		
	g) Leggi sulla leva di mare.	—		
6ª	3° Gruppo		15 minuti	2
	h) Nozioni di geografia politica e commerciale	2 tesi		
	i) Storia del commercio e della navigazione.	2 tesi		
7ª	Lingua francese . . . . . . I candidati dovranno parlare correntemente, pronunziar bene e tradurre a vista la lingua francese.	—	15 minuti	1
	Prova facoltativa di altre lingue estere. I candidati dovranno parlare correntemente, pronunziar bene e tradurre a vista le lingue nelle quali svolsero i temi nella prova scritta facoltativa.	—	10 minuti per ogni lingua	

N. B. — La Commissione avrà facoltà d'interrogare i candidati anche sui temi da loro svolti in iscritto.

DIRITTO CIVILE.

Tesi 1ª. — Nozione e ripartizione del diritto — Fonti del diritto — Interpretazione delle leggi — Loro efficacia nel tempo.

Tesi 2ª. — Dei rapporti e degli atti giuridici in generale — Elementi essenziali, naturali e accidentali nei negozi giuridici — Persone fisiche e persone giuridiche — Condizioni che determinano o modificano la capacità ed il godimento dei diritti — Della piena capacità giuridica della donna (legge 17 agosto 1919, n. 1176).

Tesi 3ª. — Cittadinanza: disposizioni che ne regolano l'acquisto e la perdita. Domicilio, residenza e dimora. Assenza: assenza in guerra.

Tesi 4ª. — Matrimonio: condizioni necessarie per contrarlo e formalità relative alla sua celebrazione — Diritti e doveri che ne derivano — Regime patrimoniale fra i coniugi — Filiazione legittima e filiazione naturale — Legittimazione — Minore età ed interdizione — Patria potestà e tutela — L'inabilitazione e l'emancipazione — Ordinamento e atti dello stato civile.

Tesi 5ª. — I beni secondo la loro natura giuridica — Diritti personali e reali — Possesso ed azioni possessorie — Proprietà: concetto, modo di acquisto, limitazioni, estinzione — Servitù personali e prediali — Proprietà letteraria, industriale e artistica.

Tesi 6ª. — Delle successioni — Devoluzione ed evizione della eredità — Successione legittima: ordine successorio — Successione testamentaria: capacità, forma dei testamenti, porzione disponibile, istituzione d'erede, legati, costituzioni — Disposizioni comuni: rappresentazione, accettazione, rinuncia di eredità, beneficio d'inventario, eredità giacente, divisione, collazione — Donazioni.

Tesi 7ª. — Obbligazioni, loro specie, fonti da cui derivano, effetti delle obbligazioni in generale — Modi legali e convenzionali di garentire l'adempimento delle obbligazioni — Modi di estinzione delle obbligazioni ed in specie del pagamento, della novazione, delle azioni di nullità e della prescrizione estintiva.

Tesi 8ª. — Dei contratti — Varie specie e requisiti essenziali — La rappresentanza nei contratti — Effetti dei contratti in generale e in ispecie di quelli traslativi di proprietà od altri diritti reali.
I contratti a favore dei terzi — Interpretazione dei contratti.

Tesi 9ª. — Dei quasi contratti in generale ed in specie della gestione di affare altrui — Colpa extra contrattuale e responsabilità per fatti altrui.

DIRITTO COSTITUZIONALE.

Tesi 1ª. — Diritto costituzionale — Nozione dello Stato nei riguardi del diritto interno — Le varie forme di governo — Governo rappresentativo in particolare — Monarchia e repubblica — Governo costituzionale e governo parlamentare — Odierne tendenze informative — Critiche del governo parlamentare — Rappresentanza di classe — Altre tendenze.

Tesi 2ª. — Condizioni storiche, sociali e dottrine politiche che contribuirono a determinare l'avvento del regime rappresentativo nell'Europa occidentale e centrale — Successiva estensione del regime rappresentativo ad altri Stati dell'Europa ed ai principali Stati d'America e Asia.

Tesi 3ª. — Principali varietà odierne, di monarchie e di repubbliche rappresentative in Europa e in America — Monarchia parlamentare e governo di gabinetto inglese — Governo delle principali colonie autonome inglesi — Monarchia parlamentare belga — Repubblica parlamentare francese — Confederazione svizzera: il *referendum* in Isvizzera — Federazione degli Stati Uniti d'America e loro governo presidenziale — Cenni sull'ordinamento delle nuove repubbliche di Germania, Austria, Czeco-Slovacchia, Ungheria e Polonia. Cenni sulla Repubblica russa dei sovieti.

Tesi 4ª. — Governo monarchico rappresentativo in Italia — Divisione dei poteri — Legislazione, amministrazione e giurisdizione — Parlamento, Governo e Tribunali — Potere legislativo — Corona, Camera dei Deputati e del Senato — Attribuzioni della Corona in ordine al potere legislativo, amministrativo e giudiziario — Dichiarazione di guerra — Conclusione dei trattati internazionali — Articolo 5 dello Statuto — Riforme in proposito — Diritto comparato — I trattati internazionali ed il diritto interno.

Tesi 5ª. — Composizione della Camera dei deputati — Elettorato politico — Suffragio universale — Questione sul suffragio femminile — I Collegi elettorali — Collegio uninominale, plurinominale, nazionale — Rappresentanza proporzionale — Sistema vigente in Italia e cenni di diritto comparato — Eleggibilità, incompatibilità, ecc. — Questioni relative — Senato del Regno — Sua composizione attuale in Italia.

Tesi 6ª. — Procedimenti parlamentari — Vari sistemi — Il nuovo ordinamento degli uffici — Le Commissioni permanenti — Le leggi: approvazione, sanzione, promulgazione, pubblicazione, entrata in vigore — La delegazione di potestà legislativa al Governo — I decreti-legge di urgenza — I regolamenti.

Tesi 7ª. — Il potere esecutivo — Il presidente del Consiglio — Il Consiglio dei Ministri — I singoli Ministri — Nomina e revoca dei Ministri — Il Gabinetto e la fiducia del Parlamento: questioni relative — Responsabilità penale e politica dei Ministri.

Tesi 8ª. — Il potere giudiziario — Sue relazioni fondamentali con il potere legislativo ed esecutivo — Suo ordinamento — Inamovibilità dei magistrati — Giuria.

Tesi 9ª. — Uguaglianza civile — Suo significato — Libertà individuale e sue guarentigie nella legislazione italiana — L'*Habeas Corpus* inglese — Guarentigie costituzionali del diritto di proprietà e limitazioni di esso.

Tesi 10ª. — Libertà di stampa — Sue condizioni e limiti — Libertà di riunione e di associazione — Libertà di lavoro — Scioperi: limitazioni — Associazioni cooperative e sindacali: questioni — Libertà religiosa — La Santa Sede nel diritto interno — La legge sulle guarentigie pontificie — Il diritto di petizione.

DIRITTO AMMINISTRATIVO.

Tesi 1ª. — Lo Stato — Gli Enti autarchici — Organizzazione — Accentramento e decentramento — Burocrazia e ufficio onorario — Gerarchia — Il Re come capo dell'Amministrazione — I Ministeri —

Del Ministero della marina in particolare — Il Consiglio di Stato come organo consultivo — La Corte dei conti: sue funzioni costituzionali, amministrative e giurisdizionali.

Tesi 2ª. — L'Amministrazione locale — Circoscrizioni, Prefetti e Consigli di prefettura — Sottoprefetti — Giunta provinciale amministrativa — I Comuni e le Provincie — Elettorato amministrativo — Organi delle Provincie e dei Comuni — Principali loro attribuzioni — Vigilanza e tutela sui medesimi.

Tesi 3ª. — Condizione giuridica degli impegati civili dello Stato — Diritti e doveri dei medesimi — Disciplina — Delle cariche dipendenti dal Ministero della marina.

Tesi 4ª. — Atti amministrativi — Cenni sulla loro classificazione — Rapporti di diritto pubblico — Atti discrezionali e non discrezionali — Unilaterali e bilaterali — Cenni sulle forme e sui requisiti di validità — Responsabilità dell'Amministrazione per fatti illeciti.

Tesi 5ª. — Rapporti di diritto privato della pubblica amministrazione — In particolare, cenni sulla contabilità generale dello Stato e sui contratti.

Tesi 6ª. — Tutela dei diritti e degli interessi — Diritto e interesse: nozione — Ricorsi amministrativi — Ricorsi gerarchici — Ricorso straordinario al Re.

Tesi 7ª. — La giurisdizione ordinaria e la tutela dei diritti dei cittadini contro la pubblica amministrazione — La legge sul contenzioso amministrativo — Diritti civili e diritti politici — Irrevocabilità degli atti amministrativi — Obbligo dell'Amministrazione di conformarsi al giudicato dei Tribunali — Sue sanzioni.

Tesi 8ª. — Giurisdizioni amministrative — Le sanzioni giurisdizionali del Consiglio di Stato — La Giunta provinciale amministrativa in sede contenziosa — Legittimità e merito — Cenni particolari sul ricorso in legittimità alle Sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato — Dell'eccesso di potere in particolare — Cenni sulla procedura — Cenni sulle altre principali giurisdizioni amministrative speciali.

Tesi 9ª. — I conflitti di attribuzione — Ricorso alla Cassazione di Roma contro le decisioni delle giurisdizioni speciali.

DIRITTO PENALE.

Tesi 1ª. — Fondamento del diritto di punire — La legge penale — Codice e leggi complementari — Del reato — Delitti e contravvenzioni — Classificazione dei reati.

Tesi 2ª. — Subietto attivo — Concorso di più persone nello stesso reato — Subietto passivo ed oggetto — Volontà — Dolo e colpa — Fatto — Consumazione — Tentativo — Concorso di reati e di pene — Imputabilità — Cause che la escludono e la diminuiscono — Aggravanti del reato e della pena — In particolare, della recidiva — Pena — Nozione — Le varie pene — Pene principali ed accessorie — Conseguenze penali della condanna.

Tesi 3ª. — Nozione del processo penale — Ordinamento giudiziario e competenza — Azione penale — Suo esercizio — Querela — Azione civile nascente da reato — Parti nel processo penale — Difesa — Istruzione — Atti di polizia giudiziaria — Cenni sulla istruzione sommaria — Modi di presentazione dell'imputato — Arresto e libertà provvisoria — Cenni sul giudizio — Sentenze e ordinanze — Mezzi d'impugnazione.

Tesi 4ª. — Cenni sui delitti contro la sicurezza dello Stato, contro gli Stati esteri e i loro capi e rappresentanti — Offese ai medesimi a mezzo della stampa.

Tesi 5ª. — Cenni sui delitti contro la libertà e contro la pubblica amministrazione.

Tesi 6ª. — Cenni sui delitti contro la fede pubblica, con speciale riguardo alla falsità in moneta, in carte di pubblico credito, in atti, alle frodi in commercio.

Tesi 7ª. — Cenni sui delitti contro il buon costume e l'ordine delle famiglie, contro le persone e contro la proprietà.

DIRITTO INTERNAZIONALE MARITTIMO.

Tesi 1ª. — Cenni storici sugli Istituti di diritto internazionale e sul concetto di Società internazionale — Cenni storici sulle dottrine del diritto internazionale pubblico — Principî fondamentali di esso — La Società delle Nazioni — Suo avvenire — Progetti e aspirazioni.

Tesi 2ª. — Territorio — Natura del diritto su esso — Modi di acquisto — Frontiere — Colonie — Servitù internazionale — Mare — Libertà del mare — Mare litorale e territoriale — Mari interni — Stretti e canali internazionali — Polizia internazionale dei mari (repressione della pirateria e della tratta degli schiavi) — Navi — Distinzioni — Regime giuridico nel mare libero e nel mare territoriale — Fiumi soggetti al controllo internazionale (atto finale del Congresso di Vienna e le clausole dei trattati di Versaglia e di San Germano).

Tesi 3ª. — Mezzi violenti per la risoluzione delle contestazioni — Ritorsione — Rappresaglia — Embargo — Blocco pacifico — Impiego della forza per il ricupero dei crediti (seconda convenzione dell'Aja del 1907).

Tesi 4ª. — La Guerra — Concetto — Cause — La guerra ed il diritto — Storia — Primi accenni di codificazione (in particolare, della conferenza di Bruxelles del 1874) — Inizio della guerra (in particolare, 3ª convenzione dell'Aja del 1907) — Effetti giuridici della dichiarazione di guerra — I belligeranti — I legittimi combattenti (5ª convenzione dell'Aja del 1907, art. 1, 3 del regolamento annesso).

Tesi 5ª. — I mezzi leciti in guerra (4ª convenzione dell'Aja del 1907. Regolamento annesso articoli 22, 34) — Divieto dell'uso dei proiettili esplosivi e deformanti (principî generali, dichiarazione di Pietroburgo del 1868 (3ª dichiarazione dell'Aja del 1899) — Divieto dell'uso dei gas asfissianti e deleteri (principî generali, 2ª dichiarazione dell'Aja del 1899) — Divieto di bombardamenti aerei (principî generali). Temporaneo impegno risultante dalla 1ª dichiarazione dell'Aja del 1899 Dichiarazione dell'Aja del 1907) — Limitazione dei bombardamenti navali (4ª convenzione dell'Aja del 1907) — L'impiego dei sottomarini — Questioni relative — Le mine e le torpedini automatiche di contatto, principî generali - (VIII convenzione dell'Aja del 1907) — Conferenza di Washington del 1922.

Tesi 6ª. — Dell'occupazione militare, principî generali (4ª convenzione dell'Aja 1907, articoli 42,56 del regolamento annesso) — Diritti e doveri dei belligeranti nei riguardi delle persone nemiche — Combattimenti — Prigionieri di guerra (principî generali (4ª convenzione dell'Aja del 1907, articoli 4, 20 del regolamento annesso) — Feriti e malati (principî generali. Convenzione di Ginevra del 1906. Convenzione dell'Aja del 1904. 10ª convenzione dell'Aja del 1907).

Tesi 7ª. — Limiti alla occupazione delle cose dello Stato — Rispetto della proprietà dei privati e di persone giuridiche, anche pubbliche — Requisizioni e loro condizioni (principi generali Regolamento annesso alla 4ª convenzione dell'Aja del 1907) — Diritti e doveri dei belligeranti sulle cose della guerra marittima — Diritto di preda — Principî generali (Dichiarazione di Parigi del 1856. Dichiarazione di Londra del 1909. 6ª, 7ª, 11ª e 12ª convenzione dell'Aja del 1907) — Convenzione di guerra — Fine della guerra.

Tesi 8ª — La neutralità — Concetti e condizioni — Diritti e doveri dei neutrali nella guerra marittima — Del commercio neutrale — Contrabbando di guerra — Blocco — Diritto di visita — Prede e relativi giudizi (principî generali. Dichiarazioni di Parigi e di Londra del 1856 e 1909 5ª e 3ª convenzione dell'Aja del 1907).

Tesi 9ª — Diritto internazionale marittimo commerciale — La proprietà delle navi e la loro nazionalità — Legge regolatrice del contratto di noleggio — Legge regolatrice degli urti di navi e dei salvataggi — In particolare, le convenzioni di Bruxelles 23 settembre 1910 (legge 12 giugno 1913, n. 606).

Tesi 10ª. — Popolazione ed igiene nei trattati internazionali — Convenzioni sanitarie (esempi: convenzione di Parigi del 1903, ecc. Convenzioni sanitarie speciali tra l'Italia e i Paesi di immigrazione italiana).

Tesi 11ª. — Trattati di navigazione e commercio per quanto si attiene alle comunicazioni marittime.

A) CODICE DI COMMERCIO (Libro 2° e libro 4°, Capo 2°).

B) CODICE PER LA MARINA MERCANTILE.

Tesi 1ª. — *A*) La nave: costruzione, trapasso di proprietà, proprietario, armatore.

B) Giurisdizione amministrativa della marina mercantile. Personale delle Capitanerie di porto (Codice per la marina mercantile e successive modificazioni.

Tesi 2ª. — *A*) Capitano, equipaggio, contratto di arruolamento.

B) Costruttori navali. Gente di mare. Proprietari ed armatori delle navi. Capitani e padroni. Ufficiali di bordo. Equipaggi.

Tesi 3ª. — *A*) Contratto di noleggio: Polizza di carico, nolo, passeggeri.

B) Carte di bordo, visite alle navi e partenze. Trasporto di passeggeri.

Tesi 4ª. — *A*) Prestito a cambio marittimo.

B) Polizia di bordo e della navigazione. Naufragi e ricuperi. Pesca.

Tesi 5ª. — *A*) Assicurazione contro i rischi della navigazione.

B) Del lido del mare e delle spiaggie. Servizio dei porti e delle spiaggie. Polizia amministrativa e sicurezza dei porti. Polizia giudiziaria dei porti e delle rade. Battelli ed altri galleggianti per servizio dei porti. Piloti pratici locali.

Tesi 6ª. — *A*) Avarie e contribuzione. Danni cagionati dagli urti delle navi.

B) Diritto marittimo in tempo di guerra. Atti di guerra delle navi mercantili. Prede. Navi e mercanzie neutrali. Riprese. Confische. Liquidazione e ripartizione delle cose confiscate. Rappresaglie.

Tesi 7ª. — *A*) Crediti privilegiati sulle cose caricate, sul nolo, sulla nave.

B) Reati marittimi e pene.

Tesi 8ª. — *A*) Sequestro, pignoramento e vendita giudiziale delle navi.

B) Giurisdizione penale marittima mercantile: competenza e procedura. Potere disciplinare.

LEGGI SULLA LEVA DI MARE.

Legge sulla leva di mare 16 dicembre 1888, n. 5860.
Decreto-legge 2 maggio 1920, n. 621.

NOZIONI DI GEOGRAFIA POLITICA E COMMERCIALE.

Tesi 1ª. — Gli Stati dell'Europa.

Tesi 2ª. — Principali centri industriali d'Europa — Commercio — Le marine mercantili.

Tesi 3ª. — I mezzi di comunicazione in Europa — Fiumi navigabili e canali di navigazione — Sviluppo delle comunicazioni ferroviarie nei vari Stati — Grandi linee di comunicazione marittima verso i paesi transatlantici, le coste occidentali ed orientali dell'Asia e dell'Australia. Le principali linee del Mediterraneo.

Tesi 4ª. — Europa: le grandi linee telegrafiche terrestri e sottomarine — Le più importanti stazioni radiotelegrafiche.
Cenni sulle forze militari degli Stati europei.
Produzioni naturali dell'Europa. Industria e commercio.

Tesi 5ª. — Stati e possedimenti europei in Asia — Mezzi di comunicazione — Produzioni naturali — Industria e commercio.

Tesi 6ª. — Stati, colonie e possedimenti europei nell'Africa. La Libia, l'Eritrea e la Somalia — Mezzi di comunicazione e produzioni naturali dell'Africa — Industria e commercio.

Tesi 7ª. — Australia e Polinesia — Sviluppo delle colonie australiane, orientali e sud orientali — Possedimenti francesi, inglesi, spagnuoli ed olandesi nelle altre parti dell'Australia e della Polinesia.
Produzioni naturali dell'Australia e della Polinesia — Industria e commercio — Mezzi di comunicazione.

Tesi 8ª. — Gli Stati dell'America — Colonie e possedimenti europei in America — Mezzi di comunicazione — Produzioni naturali — Industria e commercio.

Tesi 9ª. — Brevi cenni sulle terre polari e sui principali viaggi nei mari artici ed antartici — L'industria della grande pesca nei mari polari.

STORIA DEL COMMERCIO E DELLA NAVIGAZIONE.

Tesi 1ª. — Origini e forme primitive del commercio — Il commercio nell'antichità — Il commercio presso i popoli asiatici — Il commercio dei popoli mediterranei — Monete — Cognizioni geografiche — Dogane.,

Tesi 2ª. — Il commercio nel Medio evo — Impero d'Oriente — Epoca barbarica — Origine di Venezia — Arabi — Epoca di Carlo Magno — I Normanni — Gli Italiani ed il rifiorimento commerciale — Condizioni generali dell'agricoltura e del commercio — Progressi vari — Le Crociate — I Catalani e i Provenzali — Le repubbliche italiane — Esordi della lega Anseatica — Invasione dei Tartari e Mongoli — Viaggi in Oriente — Gli Ottomani — Le scoperte marittime — I francesi — I germanici — Sviluppo della Lega Anseatica. I Paesi Bassi — L'Inghilterra — Il Portogallo — Decadenza delle repubbliche italiane.

Tesi 3ª. — Arti ed industrie nel Medio evo — Merci — Cambisti, banchieri, banchi, fiere — Gli Ebrei, i Caursini, i Templari — Legislazione commerciale e marittima — Contratti di uso più generale.

Tesi 4ª. — *Il commercio nell'epoca moderna.* — Portogallo — Spagna — Scoperta dell'America — Inghilterra e Francia — Sistema coloniale — Conseguenze benefiche delle scoperte — Olanda — Germania — Paesi Scandinavi — Russia e Polonia — Altri Stati nei secoli XVII e XVIII.

Tesi 5ª. — *Il commercio nell'epoca moderna* (*seguito*). — Viaggi nel XVII e XVIII secolo — Principali prodotti commerciali dell'America — Stabilimenti coloniali in Africa — Legislazione commerciale e marittima — Dogane e Trattati.

Tesi 6ª. — Il commercio durante la rivoluzione francese e il primo impero napoleonico — Periodo della Rivoluzione — Periodo napoleonico — Le macchine a vapore — L'elettricità — Legislazione commerciale e marittima — Economia e Statistica.

Tesi 7ª — *Epoca contemporanea.* — Le riforme economiche inglesi — Commercio inglese — La questione del libero scambio e dei dazi differenziali in Inghilterra — L'India Britannica — Le colonie australiane, gli stabilimenti dello Stretto, il Canadà — Le colonie inglesi dell'Africa del Sud — L'Inghilterra in Egitto.

Tesi 8ª. — *Epoca contemporanea* (*seguito*). — Commercio francese — Algeria ed altri possedimenti francesi — Germania — Italia — Stati Uniti d'America — Altri Stati dell'America — Cina — Giappone.

Tesi 9ª. — *Epoca contemporanea* (*seguito*). — Fatti economici che produssero lo sviluppo del commercio — Viaggi marittimi di scoperta — Istituti di credito — Sistemi monetari — Navigazione commerciale — Navigazione a vapore — I porti moderni — I porti italiani — Emigrazione e colonie.

BOSELLI GIUSEPPE, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.